COMUNE DITERNI Direzione Manutenzioni - Patrimonio



UFFICIO:

Aree di Pregio – Infrastrutture a rete Verde Pubblico – Decoro Urbano – Salute Pubblica Corso del Popolo 30- 05100 Terni

> Tel. +39 0744.549.570 - 507 Fax +39 0744.59.245

federico.nannurelli@comune.terni.it

OGGETTO: DISCIPLINA A TERNI IN MERITO ALL'INCENERIMENTO E TUMULAZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE.

La creazione di un cimitero per gli animali di affezione, dovrebbe permettere la definizione di un percorso distinto rispetto allo smaltimento delle spoglie degli animali come rifiuti, consentendo così la sepoltura degli animali da compagnia anche a chi non ha la disponibilità di un idoneo terreno privato. Tale situazione investe il profilo non secondario dell'igiene pubblica, in considerazione del fatto che la mancanza di spazi attrezzati e di infossamenti delle spoglie di animali ad idonea profondità, si possono provocare situazioni di insalubrità e potenziale grave pericolo per chi ne venisse a contatto. A tutt'oggi, infatti, non esistono criteri generali e modalità di sepoltura per gli animali di affezione che garantiscano in modo uniforme su tutto il territorio nazionale l'igiene pubblica. Per tale ragione la disciplina della materia anche in ambito locale deve entrare nel merito della tutela di tutti gli aspetti relativi alla tutela dell'igiene pubblica.

In base alle predette considerazioni, si fa presente quanto segue:

Con il Regolamento CE 1069/2009 le carcasse degli animali d'affezione sono considerate sottoprodotti di origine animale di categoria 1, pertanto devono essere termodistrutte. In deroga a ciò solo il proprietario dell'animale d'affezione in possesso di un terreno può provvedere ad interrarlo, previa certificazione di un veterinario, che escluda la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o denunciabile ai sensi del D.P.R. n. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

La realizzazione e la gestione dei cimiteri per la Regione Umbria è già stata disciplinata dall'allegato B della DGR nr. 69 del 19.1.2005 che detta le "linee guida vincolanti per la realizzazione e la gestione dei cimiteri per animali". La Giunta Regionale, infatti, con la suddetta deliberazione aveva deciso di reperire l'accordo inerente "il benessere degli animali da compagnia, i cimiteri e la pet – terapy", che era stato sancito tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano il 6.2.2003.

Il suddetto allegato B delle linee guida vincolanti stabilisce che il cimitero è autorizzato dal Sindaco su delibera del Consiglio Comunale (art.55, DPR 10/09/90), a seguito di domanda corredata da:

- 1) Planimetria con localizzazione, ubicazione ed estensione dell'area che deve essere autorizzata;
- 2) Studio tecnico sulla natura fisico chimica del terreno con particolare attenzione alla profondità della falda idrica;
- 3) Dichiarazione da parte dell'azienda che gestisce l'acquedotto pubblico che sull'area individuata non ci sono falde inquinabili;
- 4) Parere congiunto dei Servizi Veterinari di Area A e C;
- 5) Parere dell'A.R.P.A..

L'area deve essere:

- a) Classificata agricola dal P.R.G.;
- b) ubicata ad almeno:
- 300 metri dal perimetro esterno dei centri abitati;
- 200 metri da abitazioni di terzi;
- 200 metri da pozzi e sorgenti ad uso pubblico o privato destinati al consumo umano;
- 100 metri da strade statali, provinciali;
- 50 metri dai confini di proprietà e da strade comunali;
- 50 metri dalle eventuali abitazioni di servizio del cimitero;

- 150 metri dai corsi d'acqua vincolati dalla legge 431/85;
- 20 metri per i corsi d'acqua non vincolati, acquedotti;

Sono escluse dall'utilizzazione per l'interramento le aree:

- boschive;
- in dissesto idrogeologico;
- vincolate dall'art.8 del piano urbanistico territoriale di cui alla L.R. 52/83 modificata dalla L.R. 26/89.

Caratteristiche geologiche:

Il substrato geologico deve essere incoerente o facilmente riconducibile a tale stato mediante disgregazione meccanica.

La granulometria deve essere sabbiosa e/o ghiaiosa, con frazione limosa minoritaria o preferibilmente assente.

Laddove è presente un substrato prevalentemente argilloso o marmoso-argilloso, il terreno va rimosso per almeno 2 metri sotto il piano inferiore di interramento.

Nella relazione geologica va dichiarato il fondo dello scavo che si intende raggiungere.

Caratteristiche idrogeologiche:

Il livello più elevato della falda freatica nella fase di morbida, cioè di massimo innalzamento,

deve rimanere a una quota inferiore di almeno 4 metri rispetto al piano di campagna.

Il predetto livello dovrà in ogni caso rimanere ad un livello sempre inferiore a 2 metri rispetto al fondo dello scavo per l'interramento.

Caratteristiche strutturali:

L'area da utilizzare per l'interramento dovrà essere delimitata da una recinzione con rete avente una altezza di almeno 150 cm. oltre il piano di campagna, con cordolo di cemento alto 50 cm, dei quali 30 interrati rispetto al piano di campagna, prevedendo una fascia di rispetto di almeno m.20 dalla recinzione.

Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non

provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.

Annesse al cimitero debbono essere previste le seguenti strutture:

- un locale ad uso ufficio con bagno e antibagno;
- una stanza mortuaria con annessa cella frigorifera, per lo stazionamento delle carcasse in attesa di essere interrate;
- una stanza per eventuali necroscopie;
- un'area adibita al lavaggio e alla disinfezione degli automezzi.

Modalità di interramento delle spoglie:

L'interramento dovrà essere realizzato in modo che lo strato del terreno di copertura abbia uno spessore di almeno 70 cm.

La spoglia di ogni animale deve essere chiusa in apposito contenitore.

Il disseppellimento delle spoglie è consentito, previo consenso del proprietario dell'animale, solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'inumazione e la loro successiva destinazione (fossa comune, incenerimento, etc.) sarà decisa caso per caso.

Le fosse eventualmente liberate dalle spoglie possono essere utilizzate per nuovi interri.

Modalità di gestione:

L'azienda che gestisce il sito cimiteriale deve avere un mezzo di trasporto autorizzato dal locale Servizio Veterinario della ASL al trasporto delle spoglie animali.

Le spoglie degli animali da compagnia possono essere trasportate al sito cimiteriale dal singolo proprietario anche mediante veicolo non autorizzato, purché le medesime siano immesse in adeguato contenitore impermeabile.

In entrambi i casi le spoglie animali devono essere scortate da referto veterinario (rilasciato da Veterinario Pubblico o Libero Professionista) che attesti la causa accertata o presunta della morte, al fine di adottare le necessarie precauzioni in caso di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.

Tali certificati devono essere conservati per almeno 2 anni, a cura e presso l'Azienda titolare del Cimitero ed i seppellimenti effettuati devono essere annotati in apposito registro, vidimato dalla ASL.

Gli animali pervenuti al sito cimiteriale possono essere interrati solo dopo rilascio di nulla osta da parte del Servizio Veterinario della ASL.

Il cimitero è struttura sottoposta a vigilanza e controllo, almeno quadrimestrale, da parte del Servizio Veterinario della ASL.

> Il Responsabile Ufficio Salute Pubblica Federico Nannurelli